



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VI ANNALI 2018 DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO

CONCETTA MARIA NANNA

La riconoscibilità dei figli “incestuosi”, tra paternalismo
legislativo e prospettive di interpretazione evolutiva



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo,
Francesco Mastroberti, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino,
Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza,
Paolo Pardolesi, Giovanna Reali, Umberto Salinas,
Paolo Stefani, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani

Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco

Via Duomo, 259 74123 Taranto, Italy

e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<http://edizionidjsge.uniba.it/>

SAGGI

CONCETTA MARIA NANNA

LA RICONOSCIBILITÀ DEI FIGLI “INCESTUOSI”, TRA PATERNALISMO LEGISLATIVO E PROSPETTIVE DI INTERPRETAZIONE EVOLUTIVA*

ABSTRACT

L'a., dopo aver ricostruito l'evoluzione storica del divieto del riconoscimento dei figli incestuosi, si sofferma sulla disciplina della riforma del 2012, che ha finalmente ammesso la loro riconoscibilità, condividendo la soluzione legislativa, ma evidenziando alcune criticità, specie in relazione alla previsione dell'autorizzazione del giudice richiesta per il riconoscimento del figlio “incestuoso”, anche se maggiorenne. Dopo aver riassunto le posizioni della dottrina, l'a. individua le motivazioni del legislatore, che sembrano di tipo prudenziale, e prospetta una “naturale” interpretazione evolutiva che consentirà, nel tempo, di svuotare di contenuto la portata ed il valore della prescritta autorizzazione giudiziale.

After outlining the historical trend of the legitimacy of the children born out of incest, the author sheds light on the 2012 reform that finally proved their right to become legitimate. She supported the content of the law, yet stressing some critical points, especially regarding the expected authorization by the Judge for children legitimacy, even at adult age. The study firstly sums up the key aspects of the law and later identifies the apparently prudent intents of the legislator. Lastly, the work presents a “natural” interpretation of the trend, which may allow both scope and value of the mandatory judicial authorization to diminish over time.

PAROLE CHIAVE

Riconoscibilità dei figli incestuosi / autorizzazione giudiziale / interpretazione evolutiva

Legitimacy of the children born out of incest / authorization by the Judge / interpretation of the trend

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica del divieto di riconoscimento dei figli incestuosi. – 2. La riconoscibilità dei “figli incestuosi” nell’ambito della riforma della filiazione: aspetti critici. – 3. *Ratio* e natura dell’autorizzazione giudiziale al riconoscimento dei figli “incestuosi”, tra sospetto di incostituzionalità e soluzioni interpretative.

1. Com'è noto, la materia della filiazione naturale è stata recentemente riformata con la legge n. 219 del 10 dicembre 2012, recante «Disposizioni in materia di

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

riconoscimento dei figli naturali», successivamente completata dal relativo decreto attuativo n. 154/2013. La riforma ha introdotto novità di rilievo in materia di filiazione e parentela ed è stata accolta con favore unanime dalla dottrina¹, che ha sottolineato la portata innovatrice della legge, tesa ad eliminare qualsiasi discriminazione, ancora esistente, tra figli “naturali” e figli “legittimi”². La *ratio* della legge è molto chiara: ai sensi dell’art. 315 c.c. «tutti i figli hanno il medesimo stato giuridico»; tale norma, che costituisce il “cuore” della riforma, contiene quella che correttamente è stata definita «una solenne enunciazione del principio dell’unicità dello stato» giuridico della filiazione³, ritenuta idonea ad «attuare una vera e propria rivoluzione»⁴.

Si inserisce in questa logica ed in quest’ambito l’abrogazione del divieto di riconoscimento dei figli “incestuosi”, precedentemente disciplinato dall’art. 251 c.c. Tale norma era espressione di un principio profondamente ingiusto, teso a far ricadere sui figli le colpe dei genitori⁵, ed era stato superato – peraltro solo parzialmente – qualche anno prima grazie all’intervento della Corte Costituzionale, che aveva consentito la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità anche nell’ipotesi di filiazione incestuosa⁶. Per tali motivazioni, come è stato giustamente sostenuto, l’abrogazione del divieto del riconoscimento dei figli “incestuosi” costituisce una delle più rilevanti novità della riforma, pur avendo un’incidenza pratica di minore entità, rispetto alle altre norme in materia di filiazione naturale⁷.

Per comprenderne appieno la portata, è utile ripercorrere il cammino e l’evoluzione storica del divieto del riconoscimento dei figli nati da relazioni incestuose. Nel codice Napoleonico ed in quelli preunitari si chiariva lo scopo del divieto, che era assoluto⁸, e mirava a tutelare la famiglia, vista come nucleo fondante della società ed espressione di superiori valori di “tipo pubblicistico”, da qualsiasi turbamento

1. Tra i primi autori che hanno commentato la riforma, cfr., *ex multis*, Bianca, 2013, 437 ss.; De Filippis, 2013, 279 ss.; Sesta, 2013, 231 ss.; Danovi, 2013, 537 ss.; Delfini, 2013, 545 ss.; Ferrando, 2013, 525 ss.; Lenti, 2013 301 ss.; Dogliotti, 2013, 279 ss.; Carbone, 2013, 225 ss.; Graziosi, 2013, 263 ss.; Tommaseo, 2013, 251 ss.; G. Finocchiaro – M. Finocchiaro, 2013, 42 ss.

2. Cfr., per tutti, Auletta, 2015, 245; per considerazioni relative all’ingiustificabilità della discriminazione nei confronti dei figli “incestuosi”, cfr. le riflessioni critiche di Ferrando, 2006, 211 ss.

3. Sesta, 2014, 2.

4. Sesta, 2014, 4.

5. La dottrina rilevava l’ingiustizia di tale principio da molto tempo: cfr., *ex multis*, Sbisà, 1986, 815; Ferrando, 2006, 211 ss.; Miraglia, 1981, 1055 ss.; Majello, 1982, 52 ss.; Carraro, 1975, 103; più recentemente, v., per tutti, Proserpi, 2010, 937; Bonilini, 2010, 280 ss.; Bianca, 2014, 371.

6. V. oltre, nota n. 25.

7. Auletta, 2015, 235.

8. Per gli opportuni riferimenti storici, cfr. spec. Azzariti, 1957, 307 ss.; Ferrando, 2006, 213 ss.; Ambanelli, 2007, 232 ss.; Auletta, 2015, 235.

“esterno”⁹. Non a caso si affermava che la società non avesse alcun interesse al riconoscimento dei “bastardi”, dovendosi tutelare, appunto, la famiglia dallo scandalo e dall’infamia¹⁰. Il codice civile del 1865 conteneva il medesimo divieto, sempre di tipo assoluto, relativo al riconoscimento dei figli «nati da persona fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o di affinità in linea retta in infinito, o vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado» (art. 180). Era inoltre previsto il divieto, ugualmente assoluto, di indagini relative alla paternità o maternità in tutti i casi in cui fosse vietato il riconoscimento e, quindi, ovviamente, anche in relazione ai figli “incestuosi” (art. 193). Formalmente, la *ratio* del divieto era quella di «non infliggere su quei figli una macchia ignominiosa che sarebbe peggiore dell’oscurità dei loro natali»¹¹; tuttavia, si è giustamente osservato in merito che la vera intenzione del legislatore era piuttosto quella di proteggere l’istituto della famiglia, e non l’interesse dei figli, sanzionando la condotta immorale e ignominiosa dei genitori¹².

Con il codice civile del 1942 era introdotto un elemento di novità, in quanto il divieto veniva meno in caso di buona fede di uno o di entrambi i genitori che, in tale ipotesi, potevano riconoscere il figlio nato dalla loro relazione, di cui ignorassero la natura¹³. Al tempo stesso veniva mantenuto il divieto di indagini relative alla paternità e maternità naturale, così creando la possibilità che esistessero figli riconoscibili, ma non giudizialmente dichiarabili¹⁴. La “vera” *ratio* legislativa emergeva così chiaramente: il riconoscimento del figlio “incestuoso” era vietato come sanzione alla condotta dei genitori, il cui anonimato era peraltro integralmente protetto, essendo rimessa solo a loro la decisione relativa al riconoscimento, esclusa invece per i figli, che non potevano agire giudizialmente per reclamare i loro

9. Nell’ambito dei lavori preparatori al codice napoleonico si affermava che «la nascita di un figlio, frutto dell’incesto o dell’adulterio, è una vera calamità per i costumi e non vi poteva essere nulla di più immorale e di più contrario alle convenienze che assicurare la protezione della legge a questo figlio mostruoso»: cfr. Azzariti, 1957, 309.

10. Emblematiche sono le parole riportate da Ferrando, 2003, 848, pronunciate da Real nella sessione del Consiglio di Stato del 15 novembre 1801, che ben esprimono le idee napoleoniche in materia, secondo cui i *bâtards* erano da considerarsi «una specie di uomini, che non appartenendo ad alcuna famiglia, non appartengono ad alcuna società: che sono gettati in mezzo all’umana famiglia in preda a tutti i bisogni e a tutti i dispiaceri (..) nemici di un ordine di cose che li avvilito».

11. Parole riportate da Azzariti, 1957, 310.

12. Auletta, 2015, 235–236.

13. Correttamente, Basini, 2015, 64, rileva che la riconoscibilità dei figli “incestuosi”, ammessa nell’ipotesi di buona fede dei genitori, costituiva senz’altro una novità di «notevolissima importanza simbolica», ma di scarso rilievo pratico, limitato ai casi di parenti allontanati in tenera età e comunque «tanto comuni nel mito, nella letteratura e nell’opera lirica, quanto rari e fuori dal comune nella vita reale».

14. Auletta, 2015, 236.

diritti¹⁵. Come peraltro è stato acutamente sottolineato, l'intenzione legislativa di sanzionare la condotta dei genitori celava, in realtà, un altro obiettivo, o quanto meno giungeva al risultato paradossale di proteggere l'anonimato dei genitori in mala fede, secondo la «secolare tradizione napoleonica»¹⁶.

È solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che l'attenzione «si sposta» dall'interesse dei genitori a quello del figlio; pur rimanendo di fatto inalterato il divieto¹⁷, ed essendo ancora consentito il riconoscimento solo nell'ipotesi di buona fede del o dei genitori (oltre che in quella di dichiarazione di nullità del matrimonio tra affini, ipotesi a dire il vero un po' pleonastica¹⁸), viene introdotta l'autorizzazione giudiziale, diretta, appunto, al controllo ed alla verifica della sussistenza dell'interesse del figlio ed alla «necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio»¹⁹. Tuttavia, la scelta della riforma del '75 non appare molto felice, né del tutto condivisibile, perché ha, in concreto, ridotto ancor più le ipotesi in cui era ammesso il riconoscimento, rispetto alla disciplina pregressa²⁰. A ciò è stato obiettato che la nuova formulazione dell'art. 278 c.c., che ha previsto l'ammissibilità delle indagini relative alla paternità e maternità nell'ipotesi di ratto o violenza carnale al tempo del concepimento, avrebbe indirettamente equiparato il genitore violentato a quello in buona fede²¹; a tale conclusione si giungerebbe grazie ad un'interpretazione sistematica degli artt. 251 e 278 c.c., in modo da far coincidere riconoscibilità e dichiarabilità²², consentendole entrambe nell'ipotesi di violenza sessuale.

15. Auletta, 2015, 237. Contrario al divieto del riconoscimento dei figli «incestuosi», con cui il legislatore proteggeva più che altro il «timore del pubblico scandalo», con il sacrificio di altri «più sostanziali e seri interessi», era già Santoro Passarelli, 1961, 463.

16. Renda, 2004, 98.

17. Il legislatore optò per questa soluzione, nonostante autorevoli opinioni critiche in dottrina, espresse nell'ambito di rilevanti convegni in cui si discuteva del progetto di riforma del diritto di famiglia: cfr. Giorgianni, 1972, 135; Mengoni, 1972, 140 ss.; Bianca, 1972, 120. Successivamente, in senso analogo, cfr. Jemolo, 1976, 564 e Majello, 1982, 52 ss.; Ferrando, 1977, 188.

18. Ritengono inutile tale previsione, Finocchiaro A. – Finocchiaro M., 1974, 205–206.

19. Critico in merito è Carraro, 1992, 117 ss., secondo cui il giudice deve valutare un interesse privato, e non uno di tipo pubblicistico, con la conseguenza di un'indebita coincidenza ed un potenziale conflitto tra il figlio ed il giudice stesso. Secondo Ferrando, 2003, 850, la norma nasconderebbe un intento diverso, poiché paradossalmente «l'interesse del figlio rileva così in modo singolare, per escludere il riconoscimento e non invece per ammetterlo in ogni caso».

20. In tal senso, Auletta, 2015, 239.

21. È la tesi di Carraro, 1992, 116. Conf.: Bianca, 2005, 357; Vercellone, 1988, 89.

22. Renda, 2004, 101, correttamente rileva che sussiste un parallelismo tra il riconoscimento (effettuato su iniziativa del genitore) e la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (su iniziativa del figlio): conseguentemente, in tutte le ipotesi in cui è ammesso il riconoscimento deve corrispondentemente esistere lo speculare diritto di ottenere la dichiarazione giudiziale. Quindi, nonostante il silenzio del legislatore, «per il principio di corrispondenza biunivoca» dovrebbe ammettersi il riconoscimento anche nel caso di ratto o violenza carnale.

Secondo altra dottrina, probabilmente in modo più corretto, la questione avrebbe dovuto essere portata all’attenzione della Consulta²³, per essere del tutto chiarita. Sembra pertanto più corretto ritenere che la riforma del ’75, che pur ha innovato profondamente il sistema in relazione ai figli “adulterini”, parificandoli ai figli “legittimi”, abbia mantenuto un atteggiamento di assoluto sfavore nei confronti della riconoscibilità dei figli “incestuosi”, giungendo a dettare una disciplina ancora più restrittiva, a seguito della previsione dell’autorizzazione giudiziale, pur mostrando quantomeno di spostare l’attenzione dall’interesse dei genitori a quello dei figli²⁴.

In questo panorama legislativo si è inserito l’intervento della Corte Costituzionale del 2002, con cui è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 278, 1° comma, «nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell’art. 251, 1° comma, c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato». Sembra opportuno subito precisare che la sentenza della Consulta del 2002²⁵, pur di grande rilievo e di portata “storica”, non è stata incisiva fino in fondo²⁶, perché si è limitata, come si è accennato, a dichiarare l’incostituzionalità del divieto dell’accertamento giudiziale della paternità e maternità dei figli “incestuosi”, solo nell’ipotesi di “iniziativa” del figlio, e non anche nell’ipotesi prevista dal pur correlato art. 251 c.c., in materia di riconoscimento del figlio incestuoso, su “iniziativa”, quindi, del genitore o dei genitori, anche se non in buona fede.

Tuttavia, nonostante questi limiti, l’intervento della Corte Costituzionale ha costituito un fondamentale passo avanti²⁷ per la piena tutela dei diritti dei figli “incestuosi”. Di grande pregio sono state le motivazioni, che hanno sintetizzato le critiche mosse da tempo dalla dottrina e che sono state dirette a sottolineare l’ingiustizia di un divieto anacronistico e del tutto privo di una giustificazione nel nostro attuale ordinamento giuridico²⁸. Correttamente, la Corte sottolinea che i

23. Dogliotti, 2014, 490.

24. Favorevole in tal senso alla disposizione normativa è Lisella, 2013, 3, il quale parla di «opzione coerente»; *contra*: Ferrando, 2003, 850.

25. Corte Cost. 28.11.2002 n. 494, Foro it., 2004, I, 1053; Nuova giur. civ. comm., 2003, 543; Famiglia, 2003, 841; Giust. civ., 2003, I, 20; Giur. it., 2004, 15; Dir. fam., 2003, 622; Quad. dir. pol. eccl., 2003, 969. La pronuncia della Consulta trae origine da Cass. 4.07.2002 n. 9724, Famiglia, 2002, 1127; Fam. e dir., 2002, 473.

26. In senso critico, Bianca, 2002, 4068 ss.; Ferrando, 2003, 848 ss.; Dogliotti, 2003, 123 ss., il quale parla di «grave anomalia» posta in essere dalla sentenza; Di Nardo, 2003, 554, secondo il quale il figlio, privato della riconoscibilità, sarebbe conseguentemente privato del suo stesso diritto all’identità personale.

27. Di sentenza innovativa e «di assoluto spessore» parla Pagliantini, 2006, 568 ss. In senso favorevole alla sentenza, v., inoltre, Di Paola, 2002, 1209 ss.; Villani, 2003, 563 ss.

28. Di unanime consenso per il risultato raggiunto dalla sentenza della Corte Costituzionale in

figli “incestuosi” non riconoscibili sono in una situazione di «*capitis deminutio perpetua*», in quanto non possono accedere agli stessi diritti dei figli “legittimi” o “naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati”, ma possono solo “accontentarsi” di una tutela “minore”, ex art. 279 c.c. e, in materia successoria, ex artt. 580 e 594 c.c. Risulta così evidente una chiarissima violazione del principio di cui all’art. 2 Cost., in relazione al «diritto ad uno *status filiationis*», oltre che al principio di uguaglianza, ex art. 3 Cost.²⁹ Né, peraltro, in tale materia è giustificabile una discrezionalità legislativa, ex art. 30, 4° comma, Cost., poiché «non è il principio di uguaglianza a dover cedere di fronte alla discrezionalità del legislatore, ma l’opposto»³⁰.

Inoltre, non sussiste, secondo la Corte Costituzionale, alcun contrasto tra le esigenze del figlio “incestuoso” e quelle della protezione dell’“ordine pubblico familiare”, poiché non può ammettersi nel nostro ordinamento una concezione «totalitarista» della famiglia, che fa ricadere sui figli le colpe dei genitori e che si dimostra «nemica delle persone e dei loro diritti». Non più ammissibile, conseguentemente, sembra anche la stessa espressione “figli incestuosi”³¹, poiché “incestuosi” sono solo i genitori, la cui condotta tuttavia non può più impedire al figlio incolpevole ed inconsapevole di ottenere piena tutela giuridica. Il figlio “di genitori incestuosi” ha invece diritto al riconoscimento formale di uno proprio *status filiationis*, quale elemento fondante del diritto all’identità personale³², tutelato sia dall’art. 2 Cost., che dagli art. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Né, inoltre, vengono in alcun modo “turbati” i diritti dei membri della famiglia legittima, ex art. 30, 3° comma, Cost.³³ Del resto, se così fosse, non sarebbe

merito alla possibilità di far conseguire l’acquisto dello stato di figlio parla correttamente Auletta, 2015, 241.

29. Già in precedenza, rilevavano la sussistenza del contrasto con tali norme della Carta costituzionale, Bianca, 2005, 277 ss.; Sbisà, 1986, 815. Di Paola, 2002, 1215, correttamente rileva che il principio di uguaglianza è del tutto incompatibile con una disciplina che preveda un diverso trattamento tra figli derivante dalle condizioni della nascita; è evidente inoltre la violazione di un diritto inviolabile del figlio “incestuoso”, ex art. 2 Cost.

30. In senso difforme, cfr. Sesta, 2002, 1134.

31. La Corte Costituzionale distingue in modo molto chiaro la condotta dei genitori e la posizione del figlio, differenziando la «relazione orizzontale» (tra i genitori) da quella «verticale» (tra genitori e figli): v., in merito, Ferrando, 2003, 852. Conseguentemente, anche il linguaggio usato nella sentenza si adegua a tali considerazioni: la Corte non parla infatti di «figli incestuosi», ma di «figli di genitori incestuosi», che vanno tutelati in quanto “persone”, aventi diritto alla propria identità personale ed al proprio *status familiae*. Sui rapporti orizzontali e verticali, cfr. anche Carbone, 2002, 1127.

32. Tale principio è stato già in precedenza espresso dalla stessa Corte Costituzionale: cfr. Corte Cost. 11.05.2001 n. 120, Foro it., 2002, I, 646 ss.; Dir. fam., 2001, 1374; Stato civ. it., 2002, 191; Nuove leggi civ. comm., 2001, 1201; Giur. cost., 2001, 973.

33. V. le riflessioni di Auletta, 2015, 240;

ammissibile nemmeno il riconoscimento³⁴ o la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità nell’ipotesi di genitori in buona fede, o di matrimonio annullato tra affini in linea retta, ovvero in presenza di ratto o violenza sessuale (relativamente all’art. 278 c.c.)³⁵.

Nonostante queste condivisibili e rilevanti argomentazioni della sentenza della Consulta, essa è stata giustamente oggetto di critiche, per non aver dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 251 c.c., oltre che dell’art. 278 c.c., creando così una terza categoria di figli: quelli dichiarabili, ma non riconoscibili³⁶. È senza dubbio vero che l’ordinanza di rimessione della Suprema Corte era piuttosto ambigua e si riferiva all’art. 278 c.c. (anche perché quella norma era oggetto del giudizio originario) e che le regole tecniche della “rilevanza”³⁷ hanno posto limiti all’intervento della Consulta; tuttavia, tali limiti non erano “insuperabili”³⁸, ben potendo la Corte Costituzionale dichiarare l’illegittimità costituzionale di altre norme collegate, come conseguenza della decisione adottata. Sembra inoltre contraddittorio che sia stata la stessa Consulta a ritenere ingiustificabile che il figlio di genitori incestuosi debba “proclamare egli stesso la propria condizione di discriminato” per ottenere i suoi diritti, e abbia, al contempo previsto la sola incostituzionalità dell’art. 278 c.c., lasciando, di fatto, ogni decisione esclusivamente in capo al figlio stesso³⁹. Né l’esigenza della tutela dell’interesse del figlio sembra motivo sufficiente a giustificare la scelta della Consulta, in considerazione dell’esistenza del controllo giudiziale di convenienza, previsto dall’art. 251 c.c.⁴⁰.

34. Cfr. Ferrando, 2003, 854, secondo la quale la Corte avrebbe potuto applicare l’art. 27 della l. 87/1953, anche perché l’art. 278 c.c. è direttamente connesso, oltre che dipendente dall’art. 251 c.c.

35. Come correttamente rileva Ferrando, 2003, 855 – 856, il problema dell’eventuale “turbamento” dei diritti dei componenti della famiglia “legittima” può porsi solo quando debbano essere bilanciate le diverse esigenze dei figli (appunto) “legittimi” e di quelli “naturali”, ad esempio come fa il legislatore quando detta norme in materia di inserimento del figlio nato fuori del matrimonio all’interno della famiglia.

36. Così, Ferrando, 2003, 855; similmente, Renda, 2004, 101, secondo il quale la sentenza della Consulta spezzerebbe «la biunivoca corrispondenza» tra la riconoscibilità ex art. 251 c.c. e la dichiarabilità giudiziale ex art. 278 c.c.

37. In tal senso, Renda, 2004, 102.

38. Così, Auletta, 2015, 241.

39. Corte Cost. 28.11.2002 n. 494, punto 5: la Consulta precisa che il figlio, laddove non voglia «autoproclamarsi» discriminato, agendo in giudizio per ottenere il suo stato, avrebbe la sola possibilità di ritenere «comprensibilmente» preferibile «rinunciare a ciò che a lui è dovuto, con la conseguenza paradossale che i genitori (..) andrebbero totalmente indenni da quella responsabilità alla quale, con la procreazione, sono soggetti»; conf., Auletta, 2015, 241.

40. In tal senso, cfr. Ferrando, 2003, 856, secondo la quale l’atteggiamento prudenziale della Corte Costituzionale sembra destituito di fondamento; conf., Auletta, 2015, 242.

2. Successivamente all'intervento della Corte Costituzionale, la disciplina in materia di riconoscimento dei figli "incestuosi" ha subito una profonda innovazione, come si è precedentemente anticipato, grazie alla legge 219/2012, che ha finalmente ammesso, all'art. 251 c.c., 1° comma, c.c., il riconoscimento stesso, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. La riforma del 2012 ha subito alcune modifiche a seguito del d.lgs. 154/2013: infatti, nell'originaria formulazione, l'art. 251, 2° comma, c.c., prevedeva che "il riconoscimento di una persona minore di età" era «autorizzato dal Tribunale per i minorenni». Successivamente, il d.lgs. 154/2013 ha parzialmente modificato l'art. 251 c.c., secondo comma, stabilendo che «il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal giudice». In realtà, la modifica non ha innovato, nella sostanza, la disciplina del 2012⁴¹, in quanto il legislatore del 2013 si è limitato a rideterminare la competenza del tribunale per i minorenni nell'ambito dell'art. 38 disp. att. c.c., in cui si afferma ora che «sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli art. 251 e 317 bis c.c.». In merito, può rilevarsi che la modifica del 2013 ha senza dubbio ribadito la necessità dell'autorizzazione giudiziale, sia nell'ipotesi di minorenni che di maggiorenni: ciò deriva dal chiaro dettato del primo comma dell'art. 251 c.c. Inoltre, essa ha ribadito, anche se con una tecnica un po' imprecisa⁴², che la competenza spetta al Tribunale ordinario, in caso di persone maggiori di età, ed al Tribunale per i minorenni, per i minori. A ciò si è obiettato che l'attuale formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c. si riferisce, in generale, all'art. 251 c.c., e non al solo secondo comma di tale articolo, con il «risultato paradossale»⁴³ di far ritenere, almeno dal punto di vista letterale, che la competenza al rilascio dell'autorizzazione spetti sempre al tribunale per i minorenni. Ovviamente, una corretta interpretazione logica e sistematica delle norme impone di escludere questa soluzione e di ritenere, invece, immutato il sistema, così come disciplinato nel 2012: non può tuttavia omettersi di rilevare una scarsa attenzione del legislatore nella ridefinizione della materia, che ha evidenziato, come è stato correttamente sottolineato, un «maldestro tentativo di riordino delle

41. Cfr., Auletta, 2015, 248; Lisella, 2014, 848, il quale precisa che il secondo comma dell'art. 251 c.c. non avrebbe alcun senso, se non letto in collegamento con l'art. 38 disp. att. c.c., che va rapportato al solo comma 2 dell'art. 251 c.c. stesso, poiché non si giustificerebbe in alcun modo una competenza del tribunale per i minorenni per figli "incestuosi" maggiori di età.

42. Si esprime in questi termini, Basini, 2015, 65.

43. È la tesi di Castellano, 2014, 575 – 576, a cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici. L'autore propone una lettura "correttiva" dell'art. 38 disp. att. c.c., in modo analogo all'interpretazione giurisprudenziale relativa all'art. 371, ult. comma, c.c., laddove la competenza è individuata in capo al tribunale ordinario, e non al tribunale per i minorenni, nel caso di interdetti.

disposizioni (...) sulle competenze»⁴⁴. Né può convenirsi con quanto affermato da una dottrina, secondo cui il riferimento generico all’autorizzazione giudiziale, contenuto nell’art. 251 c.c., senza espresso richiamo alla competenza del tribunale per i minorenni, implicherebbe che non sia più richiesta l’autorizzazione per il maggiorenne⁴⁵. Sembra invece più corretto ritenere che nulla sia mutato, rispetto al 2012, e che l’autorizzazione continui ad essere rilasciata dal tribunale ordinario, per i maggiorenni, e dal tribunale per i minorenni, per i minori.

Per quanto riguarda la previsione dell’autorizzazione giudiziale, può rilevarsi che il legislatore della riforma sembra essersi orientato per la scelta più “prudente” e più tradizionale, lasciando al giudice la valutazione della convenienza del riconoscimento per il figlio “incestuoso”⁴⁶, sì da verificare che nessun pregiudizio psicologico, morale o sociale possa a lui derivare dall’accertamento giudiziale delle sue origini. In merito, la scelta legislativa non pare del tutto condivisibile⁴⁷: se essa sembra ampiamente giustificabile per i minori di età, non altrettanto può dirsi per i maggiorenni. Questi ultimi sono infatti del tutto in grado di valutare autonomamente l’esistenza di un eventuale pregiudizio, senza che si reputi necessaria un’autorizzazione giudiziale, che peraltro va rilasciata in via preventiva⁴⁸, prima ancora di valutare le intenzioni del figlio che dovrà essere eventualmente riconosciuto. In sostanza, sembra difficile negare che il legislatore abbia optato per una scelta di tipo paternalistico⁴⁹, che non considera adeguatamente la capacità del figlio maggiorenne di autodeterminarsi. Sotto questo aspetto, la riforma, che pure ha compiuto uno storico passo avanti nella parificazione dei figli e nell’attribuzione dello “stato unico di figlio”, è stata oggetto di critiche quasi unanimi da parte della dottrina⁵⁰. Basti pensare, nell’ipotesi di figlio maggiorenne, alla procedura complessa e “tortuosa”⁵¹, delineata dalla riforma: in primo luogo è richiesta l’autorizzazione del giudice, ex art. 251, 1° comma, c.c., diretta a valutare l’interesse del figlio;

44. Così, testualmente, Castellano, 2014, 575.

45. È l’opinione di Sesta, 2014, 22, nota n. 75.

46. Di autorizzazione avente lo scopo di effettuare un «controllo di convenienza» da parte del giudice parla Auletta, 2015, 242; prima della riforma, auspicava la riconoscibilità del figlio “incestuoso”, lasciando ferma l’autorizzazione giudiziale, Renda, 2004, 103-104.

47. Critico è Auletta, 2015, 251-252, il quale precisa che tali aspetti non inficiano comunque il giudizio «complessivamente positivo» sulla nuova disciplina in materia di filiazione incestuosa; non condivide, ed anzi ritiene che non possa essere possibile «giustificare» l’autorizzazione giudiziale, specie per i maggiorenni, Basini, 2015, 66; conf., Lenti, 2013, 206; Auletta, 2014, 489.

48. Nonostante l’autorizzazione sia rilasciata in via preventiva, è tutt’oggi considerata dalla dottrina maggioritaria una condizione di efficacia del riconoscimento: cfr. Auletta, 2015, 250; Dogliotti, 2014, 491; in precedenza, cfr. Carraro, 1992, 117; A. Finocchiaro – M. Finocchiaro, 1975, 1670.

49. Di paternalismo parlano, in particolare, Basini, 2015, 69 e Auletta, 2015, 251.

50. V. le precedenti note 47 e 48.

51. Basini, 2015, 66: sarebbe stato quindi più opportuno lasciare solo al figlio ultraquattordicenne

inoltre, è ovviamente necessaria la manifestazione di volontà del genitore diretta al riconoscimento; infine, è richiesto l'assenso del figlio ultraquattordicenne, ex art. 250, 2° comma, c.c.

Inoltre, la normativa del 2013 ha introdotto l'autorizzazione del giudice anche nella diversa ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, ex art. 278 c.c. Senza dubbio tale modifica alla disciplina previgente, come si era delineata e ridefinita a seguito dell'intervento della Consulta del 2002, ha lo scopo di ricreare armonia all'interno del sistema ed alla normativa della riforma globalmente intesa⁵². Ciò nonostante, non pare possibile negare che tale intervento abbia comportato un inevitabile passo indietro rispetto all'importante risultato che era stato raggiunto dalla Corte Costituzionale. Grazie alla già citata sentenza del 2002, infatti, il figlio maggiore di età non aveva alcun bisogno di un'autorizzazione giudiziale, poiché «l'interesse del figlio ad evitare l'accertamento formale del rapporto di filiazione, nel caso dell'azione proposta per la dichiarazione giudiziale della paternità e maternità naturali» era «*in re ipsa* protetto dal fatto che il diritto di azione è riconosciuto a lui solo»⁵³. Il risultato della riforma è quindi palesemente più restrittivo rispetto al passato, con un peggioramento della condizione dei figli maggiorenni "incestuosi"⁵⁴, che evidenzia tutt'ora disparità di trattamento scarsamente giustificabili, che legittimano il sospetto, avanzato in dottrina, di incostituzionalità della disciplina vigente, per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 Cost.⁵⁵, oltre che per eccesso di delega⁵⁶. Sotto quest'ultimo aspetto basti considerare che il d.lgs. 154/2013, sempre ai fini di una pretesa armonia interna delle norme della riforma, ha introdotto l'autorizzazione giudiziale perfino nella diversa ipotesi di azione alimentare ex art. 279 c.c., oggi esperibile appunto solo «previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 251» c.c. Ne consegue, come è stato correttamente sottolineato, che oggi non esisterebbe più la (sola) differenza

o almeno maggiore, la valutazione del proprio interesse al riconoscimento, in modo da scegliere se dare o meno il prescritto assenso.

52. Basini, 2015, 67, rileva che, con la riforma del 2012, si era creata una situazione un po' paradossale, determinata dal fatto che l'autorizzazione del giudice era richiesta nell'ipotesi di riconoscimento, ex art. 251 c.c., e non per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ex art. 278 c.c., a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale. Conseguentemente, laddove il giudice avesse negato l'autorizzazione al riconoscimento, il figlio avrebbe potuto comunque ottenere lo *status*, mediante la dichiarazione giudiziale ex art. 278 c.c.

53. Corte Cost. 28.11.2002 n. 494, punto 7.

54. Basini, 2015, 67-68.

55. Basini, 2015, 68; conf., anche se con tono più sfumato, Auletta, 2015, 251. Secondo Lisella, 2013, 6, se l'autorizzazione avesse il solo scopo di verificare la sussistenza dell'interesse del figlio, si porrebbe senz'altro un dubbio di legittimità costituzionale.

56. Basini, 2015, 68.

tra figli riconoscibili e figli non riconoscibili, ma sarebbe stata introdotta una terza categoria, costituita dai figli «né riconoscibili, né alimentabili»⁵⁷.

Incidentalmente, può rilevarsi, in relazione alla norma di cui all'art. 279 c.c., un'altra criticità insita nella riforma della filiazione, che evidenzia ancora alcune “resistenze” legislative a far «cadere l'ultimo dei tabù familiari, in omaggio ad un totem ancora troppo prepotente di famiglia»⁵⁸; in primo luogo, da tale norma è agevole ricavare indirettamente che esistono ancora, nonostante l'unificazione dello *status filiationis*, alcuni figli non riconoscibili⁵⁹. Inoltre, l'azione di cui all'art. 279 c.c. può essere fatta valere solo nell'ipotesi di impossibilità ad agire per la dichiarazione di paternità e maternità; da ciò dovrebbe conseguire che, anche laddove il figlio “incestuoso” scegliesse per proprie personali valutazioni di non agire per ottenere lo *status* di figlio, egli non potrebbe più ottenere nemmeno la tutela “minore” di cui all'art. 279⁶⁰. Lo stesso accadrebbe, in materia successoria, relativamente agli artt. 580 e 594 c.c., sicché anche in quest'ambito egli conseguirebbe un trattamento deteriore rispetto al passato, anche se derivante, almeno per le vicende *mortis causa*, solo in via indiretta dalle scelte normative, in quanto la riforma della filiazione ha lasciato del tutto immutata la disciplina successoria del figlio non

57. Basini, 2015, 69: per maggiore precisione, secondo l'a., esisterebbero tre categorie di figli. La prima comprenderebbe coloro che hanno lo stato di figlio, ex art. 315 c.c.; la seconda riguarderebbe i figli “non riconoscibili, ma assistibili” e con diritti successori, anche se non “pieni”, cioè i figli “incestuosi” per i quali il giudice abbia negato l'autorizzazione ex artt. 251 e 278 c.c.. Infine, vi sarebbe una terza categoria, concernente i figli non riconoscibili e privi sia di mantenimento, che di diritti successori: costoro sarebbero i figli ai quali il giudice abbia negato l'autorizzazione prevista dall'art. 279 c.c.

58. Così, testualmente, Barba, 2014, 508.

59. Si tratta di alcune categorie individuate da Sesta, 2013, 239. Esse comprendono: i figli nati da parenti e affini, per i quali il giudice abbia negato l'autorizzazione al riconoscimento al genitore ex art. 251 c.c., ovvero che si siano visti negare l'autorizzazione giudiziale, nell'ipotesi di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ex art. 278 c.c.; i figli di genitori che non abbiano ancora raggiunto l'età per porre in essere il riconoscimento (sedici anni) o non abbiano ottenuto l'autorizzazione giudiziale per anticipare il riconoscimento stesso (ex art. 250, 5° comma, c.c.); i figli ultraquattordicenni non riconoscibili per mancanza del loro assenso; i figli infraquattordicenni di genitore che si veda negare il consenso dall'altro genitore che ha riconosciuto per primo e che non ottenga nemmeno la sentenza che tenga luogo del consenso negato; i figli che hanno già uno stato e non possono più agire per rimuoverlo; i figli privi di assistenza morale e materiale, per i quali sia già intervenuta dichiarazione di adottabilità e affidamento preadottivo. Sul problema v. diffusamente Troiano, 2015, 229 ss.; sottolinea che la disciplina dell'unificazione della filiazione «non può dirsi comunque ancora integralmente compiuta», Auletta, 2015, 245.

60. Troiano, 2015, 237; sulla questione, v. le riflessioni di Barba, 2014, 508, il quale correttamente rileva che, nelle ipotesi in cui il figlio non possa essere riconosciuto «per una libera scelta dell'individuo», il diritto non potrebbe che «proclamare la sua indifferenza», sicché si discute in dottrina se ammettere ugualmente tali soggetti ai diritti spettanti ai figli non riconoscibili, anche dal punto di vista successorio. In senso conforme, cfr. Auletta, 2015, 255, ove altri riferimenti bibliografici, relativi alla dottrina che, già in precedenza, proponeva un'interpretazione non letterale dell'art. 279 c.c.

riconoscibile. Rispetto a tale soluzione, che appare a dire il vero eccessivamente restrittiva, una parte della dottrina ha proposto di considerare l'impossibilità di esperire azione non solo come "impossibilità giuridica", ma anche come "impossibilità morale"⁶¹, in modo da consentire al figlio "incestuoso" che non voglia rendere pubbliche le proprie origini di ottenere ugualmente alcuni diritti, pur in forma "minore", anche in considerazione del fatto che la riforma non dovrebbe essere interpretata in senso "privativo", ma in senso "incrementativo" rispetto ai figli non riconoscibili⁶².

Differentemente da questi ultimi aspetti problematici, che sembrano comunque superabili grazie all'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che si svilupperà in quest'ambito, la previsione dell'autorizzazione del giudice nell'ipotesi di cui agli art. 251, 278 e 279 c.c. sembra priva di una *ratio* giustificativa che non sia quella di una volontà di tipo paternalistico-assistenziale, che difficilmente può essere condivisa nell'attuale sistema giuridico, specie in relazione alla posizione dei figli maggiorenni.

A ciò si aggiunga, per completezza, che anche in relazione ai figli minorenni sussistono alcuni problemi interpretativi ed applicativi: in primo luogo, la riforma non ha previsto alcuna conseguenza nell'ipotesi di riconoscimento effettuato in violazione dell'art. 251 c.c.⁶³ In merito, la più attenta dottrina ha sottolineato che potrebbe configurarsi in tale ipotesi il reato di falsa attestazione di stato⁶⁴; inoltre, il riconoscimento non autorizzato è di per sé viziato⁶⁵ ed, in quanto tale, impugnabile.

61. È la soluzione prospettata da Troiano, 2015, 237 ss., che appare ampiamente condivisibile.

62. Così, Mengoni, 1999, 124. Inoltre, secondo Barba, 2014, 508, va tenuto presente che oggi l'azione di dichiarazione di paternità e maternità è divenuta imprescrittibile per il figlio: ne consegue che non esistono più figli "riconoscibili, ma non riconosciuti" per decorrenza dei termini. Pertanto, se, per il figlio "incestuoso" il riconoscimento «è sempre possibile» (previa autorizzazione del giudice), non dovrebbe negarsi al figlio «pur riconoscibile, la possibilità di decidere, avendo riguardo alle proprie esigenze e necessità, se preferire la minore tutela di cui agli artt. 580 e 594 c.c.», superando così un precedente orientamento restrittivo della giurisprudenza: cfr. Cass. 24.01.1986 n. 467, Foro it., 1987, I, 542; Giust. civ., 1987, I, 1250; Cass. 22.01.1992, n. 711, Vita not., 1992, 640; Cass. 28.08.1999 n. 9065, ivi, 1999, 1423.

63. Il rilievo critico è di Basini, 2015, 69 ss., il quale correttamente aggiunge che il problema riguarda anche il riconoscimento dei figli maggiorenni. Tuttavia, in quest'ultima ipotesi, sarebbe stato preferibile consentire al maggiorenne di autodeterminarsi, senza bisogno di alcuna autorizzazione giudiziale, secondo la disciplina di cui all'art. 250 c.c.

64. Così, Auletta, 2015, 250.

65. Cfr. Trib. min. Caltanissetta 20.12.2013, Guida al dir., 2014, 8, 66 ss. Nel caso di specie è stato autorizzato il riconoscimento di una minorenni da parte della madre biologica, vittima di violenza sessuale continuata da parte del padre-nonno. Quest'ultimo aveva proceduto da solo al riconoscimento ed era stato successivamente condannato per il delitto di violenza sessuale continuata, mentre era stato assolto per quello di falso ideologico. Ciò perché egli si era limitato a dichiarare «di essere il padre naturale», mentre «la madre non voleva essere nominata». Nonostante l'esclusione

bile per difetto di veridicità⁶⁶. Inoltre, è mancato un coordinamento sistematico tra l'art. 251 c.c. e l'art. 250, 4° comma, c.c.; allo stato attuale, in base alla lettera della legge, se il figlio infraquattordicenne sia stato già riconosciuto da un genitore, l'altro che intenda procedere successivamente al riconoscimento dovrà ottenere, oltre al consenso di chi ha riconosciuto per primo, anche l'autorizzazione giudiziale ex art. 251 c.c.; laddove invece il genitore che voglia riconoscere il figlio per secondo si sia visto negare il consenso dell'altro genitore, dovrà ottenere anzitutto una sentenza del tribunale ordinario, che tenga luogo del consenso ingiustamente negato (art. 250, 4° comma, c.c.), e successivamente l'autorizzazione giudiziale ex art. 251 c.c., peraltro in questo caso da parte di un giudice diverso (tribunale per i minorenni). Non a caso in dottrina si è condivisibilmente proposto di ritenere “inapplicabile” la disciplina di cui al 4° comma dell'art. 250 c.c. nell'ipotesi di figli “incestuosi”, lasciando quindi la disciplina della materia esclusivamente alla norma “speciale” di cui all'art. 251 c.c.⁶⁷

3. Dalle considerazioni svolte emerge piuttosto chiaramente che il legislatore della riforma, pur avendo introdotto una novità di grande rilievo, con la rimozione del divieto del riconoscimento dei figli “incestuosi” e la creazione dello “stato unico di figlio”, ha mostrato di conservare ancora un atteggiamento paternalistico e protettivo, che è reso evidente dalla previsione dell'autorizzazione da parte del giudice nell'interesse del figlio da riconoscere. Una soluzione più coerente e più condivisibile sarebbe stata quella di prescrivere tale autorizzazione solo per i figli ultraquattordicenni, o quantomeno, per tutti i minori di età; la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i figli maggiorenni, ormai capaci di autodeterminarsi pienamente, invece, non sembra trovare alcuna giustificazione, ed inevitabilmente si espone a critiche ed a sospetti di illegittimità costituzionale⁶⁸.

della responsabilità penale per falso ideologico, il tribunale ha correttamente ritenuto che l'atto di nascita della minore fosse « radicalmente viziato », poiché si era « trattato di un riconoscimento di figlio incestuoso mancante della necessaria autorizzazione ». Peraltro, l'atto stesso conteneva affermazioni non veritiere circa la mancanza di parentela tra il dichiarante e la madre biologica; conseguentemente, il tribunale ha trasmesso la sentenza all'ufficiale di stato civile « per i necessari rimedi amministrativi e giurisdizionali », al fine – da un lato – di permettere il completamento dell'iter di riconoscimento da parte della madre, già autorizzato nella sentenza stessa, in quanto ritenuto conforme all'interesse della minore e – dall'altro – di far annullare il precedente atto di riconoscimento viziato. Ipotizza correttamente la radicale nullità dell'atto per contrasto con norme imperative di diritto, Dogliotti, 2014, 491.

66. In tal senso, cfr. Auletta, 2015, 250 e Basini, 2015, 70; ma già Carraro, 1975, 117. Vi è peraltro un precedente giurisprudenziale in tal senso: cfr. Trib. min. Roma 13.12.1984, Giust. civ., 1985, 2639.

67. Cfr. Basini, 2015, 70, il quale ritiene « difficile giustificare » la previsione di una doppia autorizzazione da parte di due giudici diversi.

68. V. la precedente nota n. 55.

In merito, una dottrina ha ritenuto di prospettare una possibile soluzione al problema, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 251 e 278 c.c. e, più in generale, indagando sulla natura giuridica dell'autorizzazione giudiziale, sia nell'ipotesi di riconoscimento, che in quella di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità⁶⁹. Secondo tale tesi, l'autorizzazione del giudice svolgerebbe due funzioni: una, qualificabile come «funzione di filtro», avrebbe lo scopo di «verificare che il figlio accetti che, a seguito del riconoscimento, divenga conoscibile»⁷⁰ la natura incestuosa del rapporto di filiazione; una seconda funzione avrebbe invece il compito di valutare la sussistenza dell'interesse del figlio stesso al riconoscimento. Conseguentemente, solo in quest'ultima accezione l'autorizzazione avrebbe natura di condizione di efficacia dell'atto, mentre nella sua funzione «di filtro» l'autorizzazione avrebbe il valore di un accertamento preliminare in atto giudiziale della procreazione incestuosa⁷¹. Come ulteriore conseguenza, l'autorizzazione assumerebbe una «natura diversa» a seconda che riguardi minorenni o maggiorenni: nel caso di maggiorenni, il giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto della volontà del figlio, mentre per i minori egli dovrebbe concedere l'autorizzazione solo dopo aver svolto una valutazione con «criteri oggettivi»⁷².

Ciò si rifletterebbe anche nell'azione giudiziale di paternità e maternità: anche in tale ipotesi l'autorizzazione giudiziale non costituirebbe, nel caso di figlio capace, condizione di procedibilità dell'azione, così come ai sensi dell'art. 251 c.c., l'autorizzazione stessa non costituirebbe, sempre secondo tale dottrina, un requisito di efficacia. Relativamente alla funzione «di filtro», inoltre, si afferma che «ai fini della procedibilità dell'azione è evidente che essa è essenziale soltanto» se il figlio è incapace, «giacché la volontà del figlio capace, che agisce in giudizio, di non avere nulla in contrario a rendere conoscibile il carattere incestuoso del concepimento, è in *re ipsa*»⁷³.

Tale tesi, indubbiamente suggestiva, ha l'indiscutibile pregio di fornire un'in-

69. Il riferimento è a Lisella, 2013, 6 ss.: ciò per «fare ogni sforzo nel tentativo di individuare una interpretazione conservativa» della norma legislativa, coerente con i principi fondamentali; v, inoltre, Lisella, 2014, 847 ss.

70. Le parole tra virgolette sono di Lisella, 2014, 847.

71. Secondo tale tesi, la previsione legislativa di un'autorizzazione giudiziale richiesta in via preventiva sarebbe idonea a trasformare l'autorizzazione stessa, da mera condizione di efficacia, a vero e proprio elemento costitutivo del riconoscimento: cfr. Lisella, 2013, 6. Essa potrebbe essere considerata quale condizione di efficacia solo laddove l'autorizzazione svolga l'altra «funzione», diretta a «valutare se l'instaurazione del rapporto di filiazione risponda effettivamente all'interesse del figlio legalmente incapace»: così, Lisella, 2014, 847. Ma vedi la precedente nota n. 48.

72. Lisella, 2013, 7.

73. Le parole tra virgolette sono di Lisella, 2014, 850.

interpretazione degli art. 251 e 278 c.c. compatibile con il dettato costituzionale, in modo da tentare di salvare l’impianto legislativo, piuttosto che proporre una soluzione diretta a prospettare un intervento della Corte Costituzionale, ai fini della dichiarazione⁷⁴ di incostituzionalità della legge, nella parte in cui prevede l’autorizzazione del giudice, quanto meno per i maggiorenni⁷⁵. Tuttavia, non sembra del tutto agevole, né totalmente persuasivo, ritenere che la prescritta autorizzazione giudiziale possa “mutare” funzione e *ratio*, a seconda dell’età e della capacità del figlio da riconoscere, o che agisce in giudizio per la dichiarazione ex art. 278 c.c. Anzi, soprattutto in tale ipotesi non è agevole giustificare la necessità di un’autorizzazione giudiziale preventiva, pur come “filtro”, per l’esperibilità di un’azione di cui il figlio maggiorenne è totalmente consapevole, sotto tutti i punti di vista. Né, come è stato correttamente sottolineato, potrebbe proporsi l’inoperatività dell’autorizzazione stessa per i maggiorenni, in considerazione del chiaro dettato legislativo⁷⁶; in tal senso, pare ampiamente condivisibile la riflessione secondo cui il problema «sembrerebbe non adeguatamente risolto (...) e pertanto non è certo che l’interprete possa porvi rimedio».

Pare forse preferibile interpretare la volontà legislativa da un diverso punto di vista: il legislatore, con la rimozione del divieto del riconoscimento dei figli “incestuosi” ha realizzato la (quasi) totale equiparazione di tutti i figli nati “fuori del matrimonio”, con una soluzione realmente coraggiosa e “rivoluzionaria”, con una legge che avrebbe “fallito il suo scopo” se avesse ancora previsto una distinzione tra figli riconoscibili e non riconoscibili⁷⁷. Tuttavia, la disciplina riformista “tradisce” un atteggiamento prudenziale, che si evidenzia prepotentemente con la previsione dell’autorizzazione giudiziale e che è frutto di un atteggiamento ancora ostile⁷⁸ rispetto al problema dell’incesto ed alla gravità di tutte le implicazioni che esso comporta, a livello morale e sociale. In tal senso, la scelta legislativa sembra essere “il primo passo” per giungere ad un obiettivo fondamentale, quale quello della parificazione tra tutti i figli; tuttavia, il cammino non è del tutto compiuto e lo sarà solo con l’evoluzione socio-culturale dei tempi, che avverrà naturalmente e “fisio-

74. Così, testualmente, Auletta, 2015, 251.

75. Soluzione indirettamente prospettata da Basini, 2015, 68 ss., il quale parla di una scelta legislativa, oltre che «nettamente censurabile», anche «di assai dubbia legittimità costituzionale», auspicando futuri chiarimenti da parte della dottrina e della giurisprudenza.

76. Dogliotti, 2014, 491, il quale precisa inoltre che il tenore letterale molto chiaro usato dal legislatore della riforma rende ancora più problematica un’interpretazione diretta alla disapplicazione della norma, relativamente all’autorizzazione per i maggiorenni.

77. In tal senso, v. Auletta, 2015, 245.

78. Di atteggiamento che evidenzia «il permanere di un giudizio sociale fortemente negativo sulle relazioni incestuose» parla correttamente Lisella, 2013, 7.

logicamente” con l’applicazione della normativa, grazie all’apporto della dottrina ed all’interpretazione giurisprudenziale⁷⁹.

La stessa genesi parlamentare del nuovo testo dell’art. 251 c.c. sembra confermare tali considerazioni: la rimozione del divieto del riconoscimento dei figli “incestuosi” non era prevista nella prima versione approvata dalla Camera, ed è stata inserita e votata direttamente in Senato. Inoltre, essa ha costituito «uno dei punti più discussi dell’intero testo della legge, mettendone seriamente a rischio l’approvazione»⁸⁰; una corrente di parlamentari si è espressa con toni molto aspri in merito a tale innovazione legislativa, che sarebbe stata idonea a minare la famiglia alle fondamenta, ovvero avrebbe “depenalizzato” l’incesto e legittimato la violenza⁸¹. La soluzione adottata dal legislatore è stata quindi il frutto di una mediazione tra opposte scelte ideologiche, ed è ben rappresentata dalla prescritta autorizzazione giudiziale ex art. 251 c.c., quale mezzo di temperamento tra un’opzione “liberista” ed una di tipo “conservativo”. Il giudice è stato perciò visto come organo capace di svolgere una funzione di “garanzia” della protezione degli interessi del figlio da qualsiasi pregiudizio di tipo sociale, morale e psicologico, anche allo scopo di valutare l’idoneità del genitore a svolgere il suo ruolo. Come è stato infatti correttamente sottolineato, l’attribuzione dello *status* di figlio non comporta necessariamente anche la parallela attribuzione della responsabilità genitoriale in capo al genitore che non sia ritenuto idoneo⁸²; a ciò si aggiunga che vi sono alcuni reati che comportano la decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale stessa, che può essere peraltro sempre disposta dal giudice, ex art 330 cc.⁸³

79. Sull’interpretazione evolutiva, è d’obbligo il riferimento, per tutti, a Betti, 1990, 802 ss.; in merito, cfr. Carnelutti, 1940, 388 ss.; Greco, 2006, 39 ss.

80. Così, testualmente, Auletta, 2015, 243.

81. L’iter parlamentare è accuratamente spiegato da Auletta, 2015, 244. Precisamente, l’autore ha riepilogato le posizioni assunte dai parlamentari «più integralisti», che hanno affermato che la riconoscibilità del figlio frutto di relazione incestuosa avrebbe «inferto un grave *vulnus* alla famiglia», ovvero avrebbe dato «l’avvio ad una deriva di depenalizzazione», o avrebbe reso la violenza, spesso presente nelle ipotesi di incesto, anche «legittimata, rendendola conoscibile ed accettabile pubblicamente». Contro tali argomentazioni, altri parlamentari hanno obiettato che «l’ammissibilità del riconoscimento è una misura posta nell’esclusivo interesse del figlio»; inoltre, essi hanno fatto notare che, grazie all’interpretazione letterale della normativa vigente, si sarebbe precluso il riconoscimento del figlio anche alla donna che abbia subito la violenza, «inducendola a tacere le circostanze del concepimento».

82. In merito, cfr. Auletta, 2015, 246.

83. Cfr. Auletta, 2015, 246, il quale inoltre sottolinea che la condotta moralmente riprovevole dei genitori non esclude che costoro possano essere idonei e debbano essere necessariamente inaffidabili. Ciò anche perché spesso l’incesto matura in ambienti degradati, in «cui il disvalore non è pienamente avvertito, perché frutto di un’educazione autoritaria». Per analoghe considerazioni, specie in merito all’opportunità di valutare l’idoneità dei genitori caso per caso, poiché non può ritenersi in via presuntiva che siano del tutto inadeguati, v. Ferrando, 1997, 188.

L’atteggiamento prudenziale del legislatore della riforma sarebbe giustificato dalla delicatezza della materia e dalla necessità di valutare molteplici aspetti, che tengano conto anche della situazione ambientale e del costume sociale, oltre che dell’interesse affettivo, educativo ed economico del figlio⁸⁴. Si è inoltre rilevato che la questione è peculiare e complessa, sicché la prudenza legislativa evidenzerebbe un atteggiamento di “riserbo” che sarebbe riscontrabile anche in altri istituti del diritto di famiglia: basti pensare alla previsione, ancor oggi vigente, del raggiungimento del venticinquesimo anno di età per poter acquistare il diritto a conoscere la propria identità biologica, ex art. 28 l. 184/1983⁸⁵.

Le considerazioni svolte, tuttavia, se sembrano idonee a spiegare la scelta di politica legislativa effettuata dal legislatore della riforma, non pare possano condurre a ritenere condivisibile la previsione dell’autorizzazione giudiziale per i maggiorenni, il cui carattere paternalistico non può essere smentito. Allo stesso modo, pur essendo il riconoscimento, come è stato correttamente sostenuto, un atto negoziale, in quanto tale non suscettibile di controlli, non può negarsi che l’autorizzazione assuma il ruolo di *condicio juris* di efficacia, al fine di effettuare un controllo preventivo di convenienza⁸⁶, nell’interesse del figlio⁸⁷.

La riforma legislativa è quindi, da un lato, pienamente condivisibile, laddove ha rimosso un odioso divieto, che discriminava del tutto ingiustificatamente i figli, che fossero vittime incolpevoli di condotte altrui; ugualmente lodevole è la riforma stessa per aver conseguentemente consentito anche ai figli “incestuosi” di ottenere tutti i diritti spettanti agli altri “figli naturali”, derivanti dall’acquisto dello

84. Finocchiaro G. – Finocchiaro M., 2013, 72 ss. e 86, rilevano che l’interesse del figlio dovrebbe essere valutato tenendo in considerazione anche le «situazioni ambientali e quello che è l’attuale costume sociale»; si tratta inoltre di un’operazione che riguarda «un’infinità di aspetti, ma anche di risvolti», quali quelli economici, affettivi ed educativi, sicché la valutazione del giudice sarebbe necessariamente di tipo discrezionale.

85. Morozzo della Rocca, 2015, 138–139, il quale sottolinea inoltre che possono esistere numerose circostanze di fatto piuttosto delicate, che meritano di essere adeguatamente prese in considerazione: si pensi, ad esempio, al caso di una donna che abbia cresciuto un figlio «senza rivelargli, nemmeno alla maggiore età, la verità sull’altro genitore». L’autorizzazione giudiziale servirebbe così ad evitare che il riconoscimento paterno possa costituire «un effetto di disturbo obiettivamente pregiudizievole per il figlio». Sembra tuttavia preferibile ritenere che un maggiorenne possa e debba essere considerato dal legislatore in grado di effettuare le proprie scelte, in tal caso negando il proprio assenso al riconoscimento.

86. Dogliotti, 2014, 491.

87. Morozzo della Rocca, 2015, 139, ritiene che la normativa sia incompleta ed incoerente, poiché il legislatore sembra essersi preoccupato più di tutelare la posizione processuale del figlio «come un qualsiasi interessato al procedimento», piuttosto che quella del figlio stesso quale soggetto debole. Sarebbe stato quindi preferibile prevedere idonee cautele, magari consentendo al figlio di non prendere parte al procedimento; in tal senso, non si giustifica, ed anzi, risulta “illogica” la previsione di un’autorizzazione giudiziale anche per i maggiorenni.

stato, come il diritto a portare il cognome del genitore, il diritto al mantenimento, istruzione ed educazione, oltre ovviamente ai pieni diritti successori⁸⁸. Non altrettanto condivisibile appare, d'altro lato, la scelta, che sembra "poco coraggiosa" di lasciare il giudice quale "arbitro" delle sorti e della valutazione dell'interesse del figlio maggiorenne.

Non può peraltro negarsi che tale soluzione sia, in concreto, quella che ha consentito di vincere una forte "resistenza", ancora presente nella società, al problema dei figli "incestuosi", per un atteggiamento di forte ostilità che deriva ovviamente dal turbamento sociale prodotto dall'incesto e dalle condizioni ambientali in cui si realizza, generalmente degradate e moralmente riprovevoli⁸⁹. In tal senso, può ritenersi che il legislatore della riforma abbia compiuto un "primo passo" di fondamentale importanza per un cammino evolutivo inarrestabile e necessariamente conseguente, che porterà alla piena e totale parificazione tra i figli. Basti pensare che, allo stato attuale, il riconoscimento del figlio da parte del genitore incestuoso (in "mala fede") è ancora idoneo a configurare astrattamente ed automaticamente quel "pubblico scandalo" richiesto per la punibilità del reato di incesto⁹⁰. E, se è corretto ritenere che si tratti di un "pubblico scandalo lecito", come tale non punibile⁹¹, ciò non toglie che vi sarà una "naturale" evoluzione interpretativa nell'analisi di tale fattispecie penalistica, sotto il profilo del raccordo con la disciplina civilistica.

In conclusione, sembra possibile ritenere che l'interpretazione⁹² evolutiva, che si svilupperà a seguito dell'applicazione della normativa, porterà "naturalmente" ad una progressiva "riqualificazione" della natura giuridica dell'autorizzazione da parte del giudice. Se oggi possono ancora "comprendersi" le ragioni prudenziali che hanno guidato il legislatore della riforma, è ragionevole attendersi una profonda modifica del sentire giuridico, specie grazie all'interpretazione dottrinale e

88. Conf., Auletta, 2015, 252.

89. Ciò ha indotto parte della dottrina, in un momento antecedente alla riforma, ad auspicare – da un lato – la rimozione del divieto di riconoscimento dei figli frutto di relazioni incestuose, ma – dall'altro – ad auspicare il mantenimento dell'autorizzazione giudiziale, evitando soluzioni di «indiscriminata riconoscibilità». In tal senso, Renda, 2004, 103–104, il quale sostiene che sarebbe necessario «valorizzare il ruolo del giudice come arbitro dell'interesse del figlio incestuoso», anche perché solo l'autorità giudiziaria potrebbe garantire che il figlio non subisca un pregiudizio «tenuto conto degli elevati costi socio-psicologici che il marchio di incestuoso può comportare».

90. In merito al requisito del "pubblico scandalo" si discute in dottrina sulla sua natura giuridica. Per un'efficace riepilogo, cfr., anche per i riferimenti bibliografici, Auletta, 2015, il quale precisa che, secondo una prima tesi, il "pubblico scandalo" sarebbe una condizione obiettiva di punibilità, mentre – secondo un'altra teoria – esso costituirebbe un vero e proprio elemento costitutivo del reato.

91. Morozzo della Rocca, 2015, 139.

92. Sul ruolo e sulla funzione dell'interpretazione in relazione ai valori costituzionali, v., per tutti, Femia, 2006, *passim*.

giurisprudenziale. In tal senso, non è così improbabile ritenere che, se non dovesse giungersi ad un nuovo intervento della Consulta, che ribadisca la propria posizione e che dichiari quindi incostituzionale la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i maggiorenni, quest'ultima sarà ugualmente e progressivamente “svuotata” di significato e di portata, come conseguenza di una doverosa, inarrestabile e “naturale” interpretazione evolutiva, fino a rimanere un mero requisito formale, privo di qualsiasi rilievo sostanziale.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ambanelli A. (2007). La filiazione non riconoscibile, in *Il diritto di famiglia. Trattato diretto da Bonilini G. e Cattaneo G.*, Vol. III. Torino: Giappichelli, 2° ed., p. 232 ss.
- Azzariti G. (1957). Adulterini e incestuosi (figli). *Noviss. Dig. It.*, Appendice, I. Torino: Utet, p. 307 ss.
- Auletta T. (2014). Riconoscimento dei figli incestuosi (art. 251 c.c., come modificato dall'art. 1, comma 3°, l. n. 219/12). *Nuove leggi civ. comm.*, p. 485 ss.
- Auletta T. (2015). La filiazione derivante da incesto, in Bianca C.M. (a cura di). *La riforma della filiazione*. Padova: Cedam, p. 245 ss.
- Basini G. F. (2015). *Braut und Schwester bist du dem Bruder – so blühe denn, Wälsungen-Blut!* Considerazioni critiche riguardo alla rinnovata disciplina sul riconoscimento dei figli, così detti, «incestuosi». *Fam. e dir.*, p. 62 ss.
- Betti E. (1990). *Teoria generale dell'interpretazione*, ed. corretta ed ampliata a cura di Grifò G. Milano: Giuffrè, II, p. 802 ss.
- Bianca C.M. (1972). La filiazione in generale, in Aa.Vv., *La riforma del diritto di famiglia*. Atti del II Convegno di Venezia, 11-12 marzo 1972. Padova: Cedam, p. 120 ss.
- Bianca C.M. (2002). La Corte Costituzionale ha rimosso il divieto di indagini sulla paternità e maternità di cui all'art. 278, 1° comma, c.c. (ma i figli irrisconoscibili rimangono). *Giur. cost.*, p. 4068 ss.
- Bianca C.M. (2005). *Diritto civile*, II. *La famiglia*. Milano: Giuffrè, p. 357 ss.
- Bianca C.M. (a cura di) (2013). La riforma del diritto della filiazione. *Nuove leggi civ. comm.*, p. 437 ss.
- Bianca C.M. (2014). *Diritto civile 2.1 – La famiglia*. Milano: Giuffrè, p. 371 ss.
- Carbone V. (2002). È costituzionalmente legittimo il divieto di riconoscere il figlio incestuoso? *Fam. e dir.*, p. 474 ss.
- Carbone V. (2013). Riforma della famiglia: considerazioni introduttive. *Fam. e dir.*, p. 225 ss.
- Carnelutti F. (1940). *Teoria generale del diritto*. Roma: Il Foro italiano, p. 388 ss.
- Carraro L. (1992). Sub art. 251 c.c. *Comm. dir. it. fam.*, diretto da Cian G., Oppo G. e Trabucchi A. Padova: Cedam, p. 117 ss.
- Carraro L. (1975). Il nuovo diritto di famiglia. *Riv. dir. civ.*, I, p. 103 ss.
- Castellano P. (2014) Norme in corto circuito: i novellati art. 251 e 38 disp. att. del codice civile. *Vita not.*, p. 573 ss.
- Danovi F. (2013). Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) «naturali». *Corr. giur.*, 2013, p. 537 ss.
- De Filippis B. (2013). La nuova legge sulla filiazione: una prima lettura. *Fam e dir.*, p. 291 ss.
- Delfini F. (2013). Riforma della filiazione e diritto successorio. *Corr. giur.*, p. 545 ss.
- Di Nardo M. (2003). La filiazione incestuosa: al vaglio della Consulta i limiti all'accertamento giudiziale del rapporto. *Nuova giur. civ. comm.*, p. 554 ss.
- Di Paola L. (2002). Figli incestuosi: una connotazione giuridica destinata a scomparire. *Nuove leggi civ. comm.*, p. 1209 ss.
- Dogliotti M. (2003). La Corte Costituzionale interviene a metà sulla filiazione incestuosa. *Fam. e dir.*, p. 123 ss.
- Dogliotti M. (2013). Nuova filiazione: la delega al Governo. *Fam. e dir.*, p. 279 ss.
- Dogliotti M. (2014). La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra. *Fam. e dir.*, p. 490 ss.

- Femia P., a cura di (2006). *Interpretazione ai fini applicativi e legittimità costituzionale*. Napoli: Esi.
- Ferrando G. (1977). La filiazione naturale e la legittimazione. *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno P. Torino: Utet, p. 188 ss.
- Ferrando G. (2003). La condizione dei figli incestuosi: la Corte Costituzionale compie il primo passo. *Famiglia*, p. 848 ss.
- Ferrando G. (2006). I diritti negati ai figli incestuosi, in Aa.Vv., *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*. Milano: Giuffrè, II, p. 211 ss.
- Ferrando G. (2013). La legge sulla filiazione. Profili sostanziali. *Corr. giur.*, p. 301 ss.
- Finocchiaro A., Finocchiaro M. (1975). *Riforma del diritto di famiglia. Commento teorico-pratico alla legge 19.05.1975 n. 151*. Milano: Giuffrè, II, p. 205 ss.
- Finocchiaro G., Finocchiaro M. (2013). La nuova legge sul riconoscimento dei figli naturali completa l'equiparazione personale e patrimoniale. *Guida al dir.*, 5, p. 42 ss.
- Giorgianni M. (1972). La filiazione fuori del matrimonio, in Aa.Vv., *La riforma del diritto di famiglia. Atti del II Convegno di Venezia*, 11-12 marzo 1972. Padova: Cedam, p. 135 ss.
- Graziosi A. (2013). Una buona novella di fine legislatura: tutti i «figli» hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario. *Fam. e dir.*, p. 263 ss.
- Greco F. (2006). *L'interpretazione evolutiva della legge*. Firenze: L'autore libri Firenze, p. 39 ss.
- Jemolo A.C. (1976). Gli occhiali del giurista. *Riv. dir. civ.*, II, p. 564 ss.
- Lenti L. (2013). La sedicente riforma della filiazione. *Nuova giur. civ. comm.*, II, p. 201 ss.
- Lisella G. (2013). Riconoscimento di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice. www.comparazionedirittocivile.it, p. 1 ss.
- Lisella G. (2014). Dichiarazione giudiziale di maternità e di paternità di figlio nato da relazione incestuosa e autorizzazione del giudice. *Fam. e dir.*, p. 846 ss.
- Majello U. (1982). Della filiazione naturale e della legittimazione. *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca. Bologna – Roma: Soc. ed. Foro it., p. 52 ss.
- Mengoni L. (1972). La filiazione fuori del matrimonio, in Aa.Vv., *La riforma del diritto di famiglia. Atti del II Convegno di Venezia*, 11-12 marzo 1972. Padova: Cedam, p. 140 ss.
- Mengoni L. (1999). *Successioni per causa di morte. Parte speciale: Successione legittima*, VI ed. Milano: Giuffrè, p. 124 ss.
- Miraglia C. (1981). Riconoscibilità dei figli incestuosi e tutela della personalità umana. *Rass. dir. civ.*, p. 1055 ss.
- Morozzo della Rocca P. (2015). La nuova disciplina sui figli dell'incesto. *Min. giust.*, p. 136 ss.
- Pagliantini S. (2006). Principi costituzionali e sistema della filiazione, in Aa. Vv., *Persona, famiglia e successioni*, a cura di Sesta M. e Cuffaro V. Napoli: Esi, p. 568 ss.
- Prosperi F. (2010). Art. 250-290, in Aa.Vv., *Cod. civ. annotato con la giurisprudenza*, a cura di Perlingieri G. Napoli: Esi, 3° ed., p. 937.
- Renda A. (2004). Verso la scomparsa dei figli incestuosi? Riflessioni a margine della sentenza n. 494/2002 della Consulta. *Fam. e dir.*, p. 96 ss.
- Santoro Passarelli F. (1961). La filiazione naturale nel progetto del codice civile, in *Id.*, *Saggi del diritto civile*. Napoli: Jovene, I, p. 463 ss.
- Sbisà G. (1986). Riforma del diritto di famiglia. *Noviss. Dig. it.*, Appendice, VI. Torino: Utet, p. 815 ss.
- Sesta M. (2002). La condizione dei figli incestuosi tra principi costituzionali e discrezionalità del legislatore. *Famiglia*, p. 1130 ss.

Sesta M. (2013). L'unicità dello stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari. *Fam. e dir.*, p. 231 ss.

Sesta M. (2014). Stato unico di filiazione e diritto ereditario. *Riv. dir. civ.*, p. 2 ss.

Tommaseo F. (2013). La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali. *Fam. e dir.*, p. 251 ss.

Troiano S. (2015), Diritto allo stato e figli «senza stato», ovvero i figli non riconosci-

bili dopo la riforma della filiazione, in *www.juscivile.it*.

Vercellone P. (1988). La filiazione. *Tratt. dir. civ. it.*, fondato da Vassalli, III, 2. Torino: Utet, p. 89 ss.

Villani R. (2003) Maggiore tutela ai figli incestuosi: dichiarata l'illegittimità dell'art. 278, 1° comma, c.c., in materia di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale. *Studium iuris*, p. 563 ss.